

COMUNICATO N. 148/DIV – 12 FEBBRAIO 2024

148/454

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 9 e 10 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9 e 10 Febbraio 2024

6^ Giornata ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	GIANA ERMINIO	3-0
ATALANTA U23	L.R. VICENZA	1-2
FIorenZUOLA	PRO VERCELLI	3-3
LEGNAGO SALUS	ALBINOLEFFE	2-1
MANTOVA	TRIESTINA	2-1
NOVARA	VIRTUS VERONA	1-0
PADOVA	TRENTO	1-1
PRO PATRIA	PERGOLETTESE	2-0
PRO SESTO	ALESSANDRIA	(*)
RENATE	LUMEZZANE	0-1

(*)n.d. per impraticabilità del terreno di gioco

GIRONE B

GUBBIO	PESCARA	4-0
PINETO	LUCCHESI	1-1
PONTEDERA	AREZZO	1-1
RIMINI	CESENA	0-2
SPAL	RECANATESE	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9 e 10 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società AREZZO, CESENA, GUBBIO, PESCARA, RIMINI, SPAL e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. durante la fase di riscaldamento, un fumogeno nel recinto di gioco;
2. durante l'ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco;
3. al 32° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco;
4. all'8° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco;
5. al 27° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la fase di riscaldamento, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara durante il saluto della Squadra, un fumogeno nel recinto di gioco in direzione dei giocatori della loro Società.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, in particolare che il lancio è stato effettuato contro la Società di appartenenza, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

AREZZO per avere l'85% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un porta salviette posto nei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024

BRUNELLO NICOLA

(ATALANTA U23)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per dissentire verso il loro operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRANZINI ARNALDO

(LUMEZZANE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

PEDA PATRYK

(SPAL)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FALL MAGUETTE (GIANA ERMINIO)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti e un'espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MUNARI DAVIDE (ALBINOLEFFE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PISANO EROS (LUMEZZANE)
TRIMBOLI SIMONE (MANTOVA)
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)
LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
FELICOLI GIANFILIPPO (PERGOLETTESE)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORA LUCA (FIORENZUOLA)
REDOLFI ALEX (MANTOVA)
RANIERI ROBERTO (NOVARA)
TUNJOV GEORGI (PESCARA)
GAMBALE DIEGO (PINETO)
MORRONE BIAGIO (RECANATESE)
ALCIBIADE RAFFAELE (RENATE)
RUGGERO MARCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA)

BURRAI SALVATORE

(MANTOVA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GYABUAA MANU EMMANUEL
POTOP SIMONE
FERRANTE LORENZO
MOTOC ANDREI
MESIK IVAN
MEGELAITIS LINAS

(ATALANTA U23)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(PESCARA)
(RIMINI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SETTEMBRINI ANDREA
PIANA LUCA
PINTO DANIELE
PIRRELLO ROBERTO
COSTA FILIPPO
ZAMPARO LUCA
TONOLI DANIEL
IEZZI ROBERTO
CARRARO MARCO
VALLOCCHIA ANDREA
DAFFARA MANUEL
MAZZOLO FRANCESCO

(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PRO VERCELLI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRENTAN MICHAEL
D'AMICO FELICE
DI QUINZIO DAVIDE
MERCADANTE MARIO
NOCE MARIO
CANGIANIELLO SIMONE
BORSOI MATTEO
NDRECKA ANGELO
FOFANA LAMINE
MORETTI LORENZO
DEMIROVIC ELIAN

(ALBINOLEFFE)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESI)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTO GABRIELE
CORNO LORENZO
MESSAGGI CLAUDIO
ZANANDREA GIANMARIA
SABBIONE ALESSIO
PRETATO MATTIA
SALA JACOPO

(ATALANTA U23)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESI)
(PONTEDERA)
(RIMINI)

BUHEL MARCEL	(SPAL)
DALMONTE NICOLA	(SPAL)
RAO EMANUELE	(SPAL)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUHAMETI ENDRI	(ATALANTA U23)
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO	(LEGNAGO SALUS)
BOMBAGI FRANCESCO	(MANTOVA)
PLIZZARI ALESSANDRO	(PESCARA)
CITI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
ALLIEVI NICHOLAS	(RECANATESE)
PELAMATTI ANDREA	(RECANATESE)
MINESSO MATTIA	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 12 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani